



**Ministero delle Infrastrutture  
e dei Trasporti**

Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione  
gli Affari Generali ed il Personale  
Direzione Generale Motorizzazione  
Divisione 6  
Contenzioso amministrativo e giurisdizionale  
Via Caraci, n. 36 – 00157 Roma  
Pec: [dg.mot-div6@pec.mit.gov.it](mailto:dg.mot-div6@pec.mit.gov.it)  
Tel.06-41582731-32

Roma, **28 OTT. 2015**

Prot. n. **24867**

Alla Direzione Generale Territoriale  
del Nord-Ovest  
Via Cilea, n. 119  
20151 MILANO

Alla Direzione Generale Territoriale  
del Nord-Est  
Strada della Motorizzazione Civile, n. 13  
30174 VENEZIA-MESTRE

Alla Direzione Generale Territoriale  
del Centro  
Via Salaria, n. 1045  
00138 ROMA

Alla Direzione Generale Territoriale  
del Sud  
Via Argine, n. 422  
80174 NAPOLI

Agli Uffici della Motorizzazione civile  
LORO SEDI

Alla Divisione 5 ^ SEDE

Alla Divisione 7^ SEDE

e, p.c: Alla Regione siciliana  
Assessorato delle infrastrutture e mobilità  
Dipartimento infrastrutture e mobilità  
Area 6- Coord .Uff. Motorizzazione  
Via Notarbartolo, 9  
90141 PALERMO

Alla Regione Valle D'Aosta  
Servizio Motorizzazione Civile  
Corso Battaglione, n. 24  
11100 AOSTA

Alla Provincia Autonoma di Bolzano  
Mobilità – Ufficio Patenti  
Palazzo 3 B  
Via Crispi 10  
39100 BOLZANO

Alla Provincia Autonoma di Trento  
Dipartimento lavori pubblici trasporti e reti  
Servizio motorizzazione civile  
Lungadige S.Nicolò 14  
38100 TRENTO

Alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia  
Direzione centrale mobilità, energia e  
Infrastrutture di trasporto  
Via Giulia, n. 75/1  
34126 TRIESTE

**OGGETTO:** Contenzioso relativo all'art. 126bis C.d.S. – Ordinanze nn. 15689 e 15690 del 27 luglio 2015, Corte di Cassazione, Sezioni Unite.

Si comunica che, con ordinanze nn. 15689 e 15690 del 27 luglio 2015, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, hanno definitivamente statuito la giurisdizione del giudice ordinario nei casi di impugnazione dei provvedimenti di revisione ex art. 126bis C.d.S.

Tale autorevole decisione conferma l'orientamento già espresso da questa Direzione Generale, sulla scorta dei pareri dell'Avvocatura e del Consiglio di Stato, con la circolare n.13692 del 02.05.2011.

Si raccomanda, nelle residuali ipotesi di impugnazione dei provvedimenti di revisione ex art. 126bis innanzi al TAR, di eccepire il difetto di giurisdizione citando le sopradette ordinanze delle Sezioni Unite.

Resta ferma la giurisdizione del Giudice amministrativo per i provvedimenti di revisione della patente ex art. 128 C.d.S., emessi qualora sorgano dubbi sulla idoneità tecnica e/o psicofisica del conducente, stante la diversa natura del detto provvedimento rispetto a quello ex art. 126bis (v. Cassazione, Sez Unite, n. 5979/2007 e n. 15966/2009).

Si coglie l'occasione per precisare relativamente alla mancata ricezione delle comunicazioni delle decurtazioni, che costituisce tutt'ora uno dei motivi di ricorso, che in giudizio non è sufficiente produrre la stampa dell'estratto del CED per provare la conoscenza delle decurtazioni.

Al riguardo appare necessario inserire nella relazione di difesa, come esattamente hanno provveduto a fare numerosi Uffici, quanto esposto in merito nella circolare n. 23374 del 23.09.2013

che riporta la sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 3936/2012 secondo cui, in sintesi, la decurtazione discende unicamente ed esclusivamente dal verbale di contestazione.

In alcuni casi, tuttavia, si è rilevato che, a fronte della corretta affermazione che la decurtazione discende dal verbale e non dalla comunicazione, non si è provveduto a darne la prova producendo la copia dei verbali munita di notifica.

A tal proposito si evidenzia che, come affermato dalla giurisprudenza, nei giudizi di opposizione, come quelli avverso i provvedimenti di revisione ex art. 126bis, l'onere probatorio incombe sull'Amministrazione resistente che deve dimostrare le ragioni di fatto e di diritto a fondamento del provvedimento.


Nel caso di specie la dimostrazione della conoscenza delle decurtazioni fornita tramite i verbali notificati all'interessato diviene necessaria per difendere i provvedimenti di revisione ex 126bis, il cui presupposto è costituito esclusivamente dalle decurtazioni.

La suddetta produzione depotenzia la posizione del ricorrente che non ha più argomenti a sostegno delle sue rivendicazioni (le decurtazioni sono ben conosciute, i verbali non sono stati impugnati, ecc.).

Anche la contestazione circa il tardivo inserimento delle decurtazioni da parte della Polizia viene meno a fronte della dimostrazione della conoscenza della decurtazione tramite la produzione in giudizio del verbale notificato.

Pertanto, per quanto sopra esposto, si invitano Codesti Uffici, nei casi in cui venga contestata la mancata conoscenza delle decurtazioni e in tutte le ipotesi in cui possa risultare utile, a produrre in giudizio copia dei verbali muniti di notifica, acquisiti presso gli organi accertatori.

IL DIRETTORE GENERALE  
(Dott. Arch. Maurizio VITELLI)



SB/

Il Direttore della Divisione:  
Dott. Silvio Brucoli  
Tel 0641582731-2

